

Circolare del 5 Maggio 2007

a cura
dello Studio De Vito e Associati

ANAGRAFE DEI CONTI

Sono intervenuti in questa circolare: Dr. Gaetano De Vito, Dr. Davide Tersigni.

00198 Roma
Via S. Marino 12
Telefono 06 8549191 r.a.
Fax 06 8549249

20122 Milano
Piazza del Duomo 20
Telefono 02 878 281 r.a.
Fax 02 861 375

P.IVA – Cod. Fisc. 04011511005
g.devito@devitoassociati.com
www.devitoassociati.com

I poteri di indagine dell'Amministrazione Finanziaria relativamente ai rapporti che intercorrono tra i contribuenti ed intermediari finanziari sono stati ampliati negli ultimi anni: nel 2004 con la L. 311/04 (Finanziaria 2005) e nel 2006 con il D.L. 223/06 (decreto Visco-Bersani).

In particolare, è stato disposto:

- ▶ l'incremento delle informazioni che l'Amministrazione Finanziaria può richiedere ad una platea di soggetti anch'essa ampliata;
- ▶ l'obbligo anche per i titolari di reddito di lavoro autonomo di giustificare i prelevamenti bancari per evitare che siano soggetti a tassazione;
- ▶ il restringimento del termine entro cui i soggetti interpellati possono fornire le informazioni richieste;
- ▶ l'invio delle richieste di informazioni e delle relative risposte solo ed esclusivamente con strumenti informativi;
- ▶ che l'esistenza e la natura dei rapporti con gli intermediari finanziari siano comunicate all'anagrafe tributaria ed archiviate nell'apposita sezione "Archivio dei rapporti con operatori finanziari", con l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del titolare del medesimo rapporto.

Il fisco avrà, così, a disposizione un'anagrafe tributaria¹ di tali rapporti che gli consentirà di conoscere subito l'intermediario cui rivolgersi per ottenere le informazioni relative al contribuente oggetto di controllo fiscale, evitando di procedere ad un'interrogazione di tutti gli operatori finanziari attraverso lo strumento della Posta Elettronica Certificata (PRC), che si è dimostrata, tra l'altro, farraginoso e antieconomica²; inoltre, non è stato normativamente previsto alcun obbligo per l'Agenzia delle Entrate di effettuare un contraddittorio con il contribuente prima dell'accertamento basato su un'indagine finanziaria, né è prevista alcuna sanzione per l'intermediario finanziario che non abbia avvisato il "cliente" della pervenuta richiesta di tale indagine da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Gli ispettori del fisco, nell'espletamento dei propri compiti, hanno la possibilità di richiedere alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), alle società di gestione del risparmio (Sgr), alle società di investimento a capitale variabile (Sicav) alle società fiduciarie ed alle holding iscritte all'Ufficio Italiano Cambi dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti³, nonché alle garanzie prestate da terzi. Più in particolare, gli elementi da comunicare sono: i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto titolare del rapporto, e, nel caso di rapporti intestati a più soggetti, quelli di tutti i contitolari del rapporto; anche i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data della sua apertura e chiusura⁴.

E' previsto, inoltre, che siano comunicate anche le eventuali modifiche intervenute nelle informazioni da comunicare.

¹ L'Agenzia delle Entrate sta realizzando convenzioni con altre Istituzioni, al fine di poter riconoscere loro il diritto di prelevare dati da tale archivio; in particolare, cerca di estendere tale possibilità all'Autorità Giudiziaria, all'Ufficio di polizia giudiziaria, all'Ufficio Italiano Cambi, al Ministero dell'Interno, al Capo della polizia, ai questori, al direttore della direzione investigativa antimafia, al comandante del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.

² Come stabilito dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 19/01/07, i dati e le notizie di cui l'Agenzia delle Entrate viene a conoscenza saranno archiviati in un'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria denominata "Archivio dei rapporti con operatori finanziari" e sono utilizzati esclusivamente nei casi di soggetti nei cui confronti sono avviate le attività istruttorie per l'esecuzione delle indagini finanziarie. Tali dati, una volta raccolti, sono ordinati su scala nazionale al fine di poter valutare la capacità contributiva di ogni contribuente, garantendo, al tempo stesso, il rispetto della sua riservatezza attraverso l'invio dei dati da eseguire esclusivamente tramite il servizio telematico. I soggetti tenuti ad inviare le comunicazioni richieste dagli uffici finanziari, dovranno utilizzare il servizio Entratel o "Fisco on line", facendo ricorso ad appositi tracciati record in cui saranno inseriti tutti i dati da comunicare; sono quelli inerenti al soggetto obbligato alla comunicazione, al contribuente, al tipo di rapporto, alle eventuali modifiche di dati già trasmessi. Per l'adempimento di tale onere, è necessario che si dotino del software di comunicazione appositamente predisposto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate e pubblicato sul suo sito internet. Tali comunicazioni possono essere effettuate anche mediante gli intermediari abilitati al servizio di trasmissione.

³ Come chiarito nella C.M. 18/07, si fa riferimento ad ogni tipo di attività e servizi offerti dall'intermediario con carattere continuativo, sulla base dell'esistenza di un contratto; cioè, rapporti intrattenuti con il cliente e formalizzati contrattualmente. Anche i rapporti intercorsi tra operatori finanziari dovranno essere comunicati. Sono, in ogni caso, esclusi dall'obbligo di comunicazione i rapporti intercorrenti tra diversi soggetti per l'adempimento di servizi di consulenza.

⁴ Come spiegato dalla C.M. 18/07, per data di inizio del rapporto si intende il momento della sottoscrizione del contratto da parte del cliente, mentre la sua data di chiusura coincide con quella in cui è effettuata la comunicazione di chiusura del rapporto da parte del cliente.

Alle società fiduciarie può essere richiesto, tra l'altro, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali hanno detenuto, amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese ben individuate.

Gli organi verificatori potranno effettuare tali indagini solo in presenza di una specifica autorizzazione, che per gli uffici delle imposte sarà rilasciata dal direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o dal direttore regionale della stessa, mentre per il corpo della guardia di finanza dal comandante regionale⁵.

Come precisato nella C.M. 18/07, tra i rapporti da comunicare sono compresi anche quelli previsti dal D.L. 350/01⁶, relativo all'emersione delle attività finanziarie detenute illecitamente all'estero e quelli intrattenuti con soggetti non residenti.

Tale richiesta suscita non poche perplessità visto che si tratta di un'attività "scudata", cioè un'attività contraddistinta da segretezza e dal completo anonimato del contribuente che ha aderito allo scudo fiscale⁷.

Inoltre, da un'attenta analisi della Circolare, si evince come l'Amministrazione Finanziaria sia interessata a conoscere solo l'eventuale esistenza del rapporto che il contribuente italiano abbia con l'operatore estero, e non anche il suo contenuto; infatti, qualora dovesse indagare sul contenuto, potrebbe ricevere il rifiuto da parte dell'intermediario a fornire le informazioni richieste, dal momento che l'Amministrazione stessa riconosce al contribuente tale diritto⁸.

In merito alle holding di partecipazione, la Circolare precisa che quelle iscritte, ai sensi del Testo Unico Bancario previsto dal D.Lgs. 385/93, in un'apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari, hanno l'obbligo di comunicare agli uffici finanziari tutti i rapporti aventi ad oggetto partecipazioni⁹, finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate, prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi e sottoscritti dalla holding medesima, operazioni di "cash pooling"¹⁰, rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi a

⁵ Art. 32, comma 1 n. 7, del D.P.R. 600/73 e art. 51, comma 2 n. 7, del D.P.R. 633/72.

⁶ Tale decreto è stato convertito dalla L. 409/01.

⁷ Si veda "Il sole 24 ore" del 6/4/07. Inoltre, si consideri anche il parere che l'Abi ha espresso nella sua circolare TR/605 del 5/2/07: un'opinione contrastante con quella ministeriale, ritenendo escluse dalla comunicazione le attività finanziarie oggetto di scudo fiscale.

⁸ La C.M. 18/07 recita testualmente: *"Tra i rapporti da comunicare sono compresi anche quelli rientranti nell'ambito di applicazione del D.L. 350/01, convertito dalla L. 409/01 e successive modifiche, concernente l'emersione di attività detenute illecitamente all'estero. Ciò in quanto il regime di riservatezza che contraddistingue tali rapporti non rileva ai fini della comunicazione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 605/1973, ma può essere eventualmente opposto all'Amministrazione Finanziaria all'atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto"*.

⁹ Sembra il caso di precisare che la Circolare non fissa una soglia minima al di sotto della quale i rapporti non devono essere comunicati; ne deriva, quindi, che i rapporti costituiti da partecipazioni dovranno essere inviati nella loro completezza a prescindere dalla quota di capitale sottoscritta e versata. A riguardo, è il caso di far notare che il presidente dell'Assoholding, Gaetano De Vito, ha proposto una semplificazione relativa all'obbligo di comunicazione delle partecipazioni, chiedendo che fossero comunicate soltanto quelle superiori al 2% del capitale delle società quotate e al 10% per quelle non quotate. Questo, in alternativa all'attuale disciplina, che prevede la comunicazione delle partecipazioni indipendentemente dal loro ammontare. Per completezza di esposizione, le azioni detenute per investimento presso banche o altri intermediari finanziari, per esempio S.I.M., non devono essere segnalate poiché già comunicate dall'operatore finanziario avente la holding come cliente.

¹⁰ Il contratto di "cash pooling" consiste nel concentrare in capo ad un unico soggetto giuridico la gestione delle disponibilità finanziarie delle società appartenenti al medesimo gruppo societario, con lo scopo di ottenere la migliore amministrazione della tesoreria del gruppo, evitando possibili diseconomie che possono realizzarsi a seguito della coesistenza di posizioni attive e passive che le diverse società del gruppo hanno nei confronti degli istituti di credito. Attraverso tale strumento finanziario, le società del gruppo conferiscono mandato ad una società, c.d. pool leader, di solito la società capogruppo, affinché gestisca la tesoreria del gruppo. La società pool leader stipula con una banca un contratto di pool, diventando intestataria di uno specifico conto corrente, c.d. pool account, in cui confluiranno giornalmente, settimanalmente o mensilmente i saldi del conto corrente di ogni società del gruppo. Tali società avranno nei confronti della società pool leader una posizione creditoria o debitoria, a seconda del trasferimento di saldi attivi o passivi. Qualora il saldo trasferito sia passivo la società pool leader provvederà ad accreditare una somma di uguale importo, mentre nel caso del trasferimento di un saldo attivo ne diventerà definitivamente titolare; praticamente, si utilizzano le eccedenze di cassa di una società del gruppo per azzerare, o quanto meno limitare, l'esposizione debitoria che un'altra società del gruppo ha nei confronti di una banca. Si ipotizzi la situazione di un gruppo formato da due società, A e B, i cui saldi bancari sono, rispettivamente, in attivo per 100 ed in passivo per 30. Nell'insieme la situazione finanziaria del gruppo è positiva, ma la società con saldo bancario negativo dovrà pagare interessi passivi all'istituto finanziatore per l'ottenimento di disponibilità liquide, che invece nell'altra società sono in esubero. Il cash

favore dell'intermediario che ha concesso un finanziamento alla holding, fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto di finanziamento.

Per quanto riguarda le società di leasing, la stessa circolare conferma che non c'è l'obbligo di comunicazione dei rapporti relativi al leasing operativo, mentre con riferimento al factoring, l'Agenzia include nell'obbligo di comunicazione solo il rapporto con il soggetto cedente il credito e non quello con il debitore ceduto.

Non meno importante è il chiarimento ministeriale secondo cui nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione le società "originator" che smobilizzano i crediti e le società "veicolo" che acquistano tali crediti ceduti per collocarli, poi, sul mercato attraverso l'emissione di titoli, sono tenute ad effettuare la comunicazione dei rapporti in via autonoma: l'originator, per il rapporto contrattuale di cessione dei crediti smobilizzati e la società veicolo per i rapporti inerenti alla sottoscrizione dei titoli.

Poiché l'obbligo della comunicazione ricade sui soggetti qualificabili come operatori finanziari si può ipotizzare che i rapporti relativi ai debitori ceduti debbano essere comunicati solo, quando gli originator sono intermediari finanziari; in caso contrario, cioè quando gli originator sono una società industriale o commerciale, alcun adempimento va effettuato.

Estremamente importanti sono i termini entro cui è necessario effettuare tali comunicazioni; attualmente è possibile definire tre scadenze:

1. 30 Aprile 2007: entro tale data occorre comunicare i rapporti intrattenuti nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2005 ed il 31 Dicembre 2006, ancorché cessati;
2. 31 Maggio 2007: entro tale data dovranno essere comunicati i rapporti costituiti o cessati nel periodo compreso tra il 1 Gennaio ed il 30 Aprile 2007;
3. la fine di ogni mese: i rapporti costituiti o cessati a partire dal 1 Maggio 2007, dovranno essere comunicati entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo¹¹.

Le eventuali modificazioni ed integrazioni dei dati (da trasmettere) dovranno essere comunicate entro la fine del mese successivo¹², ad eccezione delle modificazioni ed integrazioni concernenti i dati dei rapporti relativi al periodo compreso tra Gennaio ed Aprile 2007, che dovranno essere comunicate entro la fine di Maggio 2007¹³.

La possibilità che la prossima scadenza di fine Aprile sia difficilmente rispettata è considerata ormai una realtà tra gli operatori economici¹⁴, ed appare "quasi" condivisa anche dall'Agenzia delle Entrate, che, a tal fine, ha fatto presente al Ministero delle Finanze la necessità di prorogare tale scadenza, auspicando una risposta positiva.

Nel frattempo, il Ministero ha confermato che tra i rapporti da comunicare devono essere inclusi anche quelli "protetti" dallo scudo fiscale, ribadendo però la possibilità per l'intermediario di non fornire i dati all'Amministrazione Finanziaria nel corso di indagini fiscali.

La valutazione dei dati che l'Agenzia delle Entrate acquisisce dall'Anagrafe tributaria nel corso di un controllo fiscale eseguito nei confronti del contribuente, è da ritenersi una fase precedente all'eventuale avviso di accertamento emesso alla conclusione del controllo; inoltre, il contribuente può non essere a conoscenza di tali indagini svolte dall'Agenzia, visto che la norma non impone alcun obbligo di comunicazione al contribuente dell'avvenuta acquisizione di dati relativi alla sua posizione finanziaria.

pooling cerca di evitare questi squilibri finanziari esistenti all'interno di un gruppo: evita, cioè, che una società sia costretta a subire costi per reperire risorse finanziarie, quando le stesse possono essere reperite dalle consociate.

¹¹ Vedasi il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19/07 e la C.M. 18/07.

¹² La comunicazione delle modificazioni ed integrazioni dei rapporti costituiti o cessati a partire da Maggio 2007 dovrà essere eseguita entro il mese successivo. Si considerino, ad esempio, i rapporti costituiti a Maggio 2007; saranno comunicati, insieme alle eventuali modifiche, entro Giugno 2007.

¹³ L'art. 1, comma 4, del Provvedimento di cui alla nota precedente, indica al punto 4.1 testualmente: "*Le comunicazioni di cui al punto 2.1 relative ai rapporti in essere alla data del 31 Dicembre 2006, nonché quelle relative ai rapporti cessati nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2005 ed il 31 Dicembre 2006 sono effettuate entro il 30 Aprile 2007*" ed al punto 4.2 "*Le comunicazioni di cui al punto 2.2 relative a ciascun mese sono effettuate entro il mese successivo. Le comunicazioni di cui al punto 2.2 relative al periodo compreso tra Gennaio ed Aprile 2007 sono effettuate entro il 31 Maggio 2007*". Per maggior chiarezza si riporta anche il punto 2.1 e 2.2 del comma 2 dello stesso articolo, in quanto espressamente richiamato. Il punto 2.1 recita: "*sono oggetto di comunicazione (...): i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto; nel caso di rapporti intestati a più soggetti, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto; i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura*". Il 2.2 stabilisce: "*Sono oggetto di comunicazione periodica nei termini previsti dal successivo punto 4.2 le modifiche intervenute nelle informazioni sopra elencate, comprese le cessazioni, nonché le informazioni relative ai nuovi rapporti instaurati*".

¹⁴ In realtà, tale timore è stato percepito non solo da associazioni rappresentative di holding e di finanziarie, ma anche dall'Abi, che ha proposto come alternativa alla proroga del termine di fine Aprile l'effettuazione di invii frazionati.

Una volta eseguita tale attività, il contribuente può essere convocato presso l'Ufficio Finanziario per fornire informazioni sui dati e notizie acquisite dall'Ufficio; più precisamente, il contribuente avrà la possibilità di dimostrare che gli elementi derivanti dall'indagine sono stati considerati in sede di determinazione del reddito, in caso contrario potrà essere soggetto ad accertamento e rettifiche reddituali.

Durante tale fase il contribuente "pare" sprovvisto di tutela giuridica: è la stessa legge a non richiedere che sia "parte attiva" nell'indagine in corso sul suo conto, o quanto meno informato della stessa; per di più, tale attività "investigativa" non è autonomamente impugnabile davanti la Commissione Tributaria¹⁵, ma soltanto l'eventuale avviso di accertamento che ne derivi potrà essere oggetto di giudizio da parte del giudice tributario.

Si delinea, quindi, una sorte di "tutela differita" per il contribuente, azionata, cioè, non in concomitanza allo svolgimento del procedimento ispettivo ma solo alla sua conclusione.

Allegato 1 alla Circolare 18/07. Tabella¹⁶ dei rapporti con specifiche indicazioni.

¹⁵ L'art. 18 del D.Lgs. 546/92, concernente la disciplina del contenzioso tributario, indica espressamente quali sono gli atti impugnabili davanti al giudice tributario.

¹⁶ Tabella introdotta dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19/01/2007, ed allegata, con descrizione dei singoli rapporti di natura finanziaria, alla Circolare Ministeriale n. 18 del 4/4/2007.

Codice rapporto	Descrizione	Note
1	Conto corrente	E' compresa qualsiasi tipologia di conto corrente intestato a persone fisiche e non fisiche acceso in forma contrattuale
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	E' compresa qualsiasi tipologia di deposito titoli, inclusi gli eventuali <i>sub</i> depositi
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	Sono compresi i libretti a risparmio nominativi e al portatore. Nel caso di deposito al portatore, l'intermediario è tenuto a comunicare il rapporto e gli estremi del soggetto richiedente l'accensione. Ogni qualvolta venga appurato che il portatore è una persona diversa da quella precedentemente segnalata, l'intermediario deve comunicare la chiusura in capo al soggetto precedente e contestualmente l'apertura di un nuovo rapporto a nome del soggetto possessore del titolo.
4	Rapporto fiduciario <i>ex lege</i> n. 1966/1939	Si tratta dei rapporti contrattuali tipici stipulati tra fiduciaria e fiduciante.
5	Gestione collettiva del risparmio	Sono compresi tutti i rapporti riconducibili alla sottoscrizione di quote di fondi di qualsiasi tipo e di Sicav.
6	Gestione patrimoniale	È compresa qualsiasi tipo di gestione patrimoniale.
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	Si tratta sia dei titoli nominativi che di quelli al portatore (valgono anche in questo caso le precisazioni fornite per i rapporti di cui al codice 3).
8	Portafoglio	Va segnalato il rapporto con il cliente che presenta all'intermediario le partite di foglio per lo smobilizzo.
9	Conto terzi individuale/globale	Sono compresi tutti i conti terzi transitori nominativi. Per quanto riguarda il conto terzi globale, vanno comunicate solo le <i>sub</i> partite intestate nominativamente.

10	Dopo incasso	Si tratta del rapporto stipulato con il cliente per la cessione del titolo all'incasso.
11	Cessione indisponibile	Si tratta del conto d'ordine su cui è stata registrata la partita contabile.
12	Cassetta di sicurezza	Forma oggetto di comunicazione il contratto di locazione della cassetta.
13	Depositi chiusi	Forma oggetto di comunicazione il contratto di deposito del bene.
14	Contratti derivati su crediti	Sono compresi sia i contratti derivati su crediti che i contratti derivati finanziari (ad es. <i>swap</i> , <i>option</i> , <i>future</i> ecc.).
15	Carte di credito e di debito	Ai fini della comunicazione rileva il rapporto in capo all'intestatario della carta. Tra le carte di debito sono compresi i bancomat (ove intestati a soggetti diversi dal titolare del conto di appoggio) e le carte prepagate, mentre tra le carte di credito sono comprese anche quelle aziendali o aggiuntive a quella principale.
16	Crediti di firma	Sono comprese sia le garanzie reali che personali, prestate alla clientela o ricevute dalla clientela.
17	Crediti	Sono compresi i fidi in bianco e garantiti, a scadenza e a revoca, nonché i conti anticipi di ogni tipo, i crediti in contenzioso ed i crediti documentari.
18	Finanziamenti	Sono compresi i finanziamenti a medio-lungo termine, i prestiti rateali, i mutui ipotecari, i finanziamenti chirografari, il credito al consumo ed i prestiti personali. Sono altresì comprese tutte le altre tipologie di finanziamento a rimborso rateale, inclusi i rapporti di <i>leasing</i> e <i>factoring</i> , nonché, per il caso delle <i>holding</i> , i finanziamenti soci ed i prestiti obbligazionari.
19	Fondi pensione	Formano oggetto di comunicazione i fondi pensione aperti
20	Patto compensativo	Va comunicata la convenzione pattizia stipulata fra intermediario e cliente affidato.

21	Finanziamenti in <i>pool</i>	Forma oggetto di comunicazione la quota di finanziamento in capo a ciascun soggetto partecipante al <i>pool</i> .
22	Altro rapporto	Ogni altro tipo di rapporto non classificabile in base ai precedenti codici (ad es., per le <i>holding</i> , le partecipazioni).

E' intervenuto in questa Circolare il Dr. Davide Tersigni.